

COMO SERVIZI URBANI s.r.l. a socio unico

*Via Giulini n. 15
22100 COMO*

Determinazione del Dirigente relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del Dlgs. n. 50/2016

DETERMINAZIONE N. 55/2020 DEL 24.04.2020

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 della fornitura e posa in opera di n. 56 adesivi di misure varie, n. 12 cartelli stradali e n. 4 pellicole per cartelli stradali per la gestione delle aree di sosta riservate ai residenti di Como

CIG. N. ZBC2CCBE92

Il sottoscritto rag. Marco Benzoni, in qualità di Direttore Generale della Como Servizi Urbani s.r.l. (poi denominata CSU),

considerato

che CSU, quale società a totale partecipazione pubblica con socio unico il Comune di Como, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali di "autosili, aree attrezzate per la sosta, porti, centri sportivi e lampade votive", come dettagliatamente indicati nell'Accordo Quadro stipulato in data 23.12.2015 tra il Comune di Como e CSU per la gestione dei predetti servizi;

che nel novero dei servizi pubblici locali gestiti da CSU rientrano anche le aree attrezzate per la sosta riservate, a seguito di domanda e successivo sorteggio pubblico, alla sosta dei residenti di Como la cui domanda sia stata appunto sorteggiata;

che al fine di adempiere ed adeguarsi alle disposizioni adottate dal Comune di Como, Settore Mobilità e dal Comandante della Polizia Locale di Como in relazione alla segnaletica verticale che regola le aree di sosta riservate ai residenti, è emersa la necessità di acquisire ed affidare la fornitura e la posa in opera di n. 56 adesivi di misure varie, n. 12 cartelli stradali e n. 4 pellicole per cartelli stradali;

che a seguito di ricerca di mercato, CSU ha individuato Mondo Adesivo s.a.s. di Fanchi C. E C., C.F. 00885900142, con sede in Morbegno (23017 SONDRIO), via Strada Comune di Campagna n. 26, quale operatore economico competente ad eseguire la fornitura e la posa di cui sopra;

che l'offerta di tale fornitura da parte di Mondo Adesivo s.a.s. di Fanchi C. E C. appare congrua ed idonea;

considerato che ai sensi del "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture

sotto la soglia comunitaria”, come modificato ed aggiornato dal Consiglio di Amministrazione di CSU in data 25.10.2019, ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto della fornitura e della posa di cui sopra;

considerato il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL n. 19636440 avente scadenza in data 21.04.2020, ma con validità, secondo disposizione INAIL, sino al 15.06.2020 ed esito regolare;

ritenuto di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016,

DETERMINA

Di affidare a **Mondo Adesivo s.a.s. di Fanchi C. E C.**, C.F. 00885900142, con sede in Morbegno (23017 SONDRIO), via Strada Comune di Campagna n. 26, la fornitura e la posa in opera di n. 56 adesivi di misure varie, n. 12 cartelli stradali e n. 4 pellicole per cartelli stradali, fornitura come dettagliatamente descritta nella relativa conferma d’ordine per l’importo di **€ 3.277,20 (tremiladuecentosettantasette/20)** oltre Iva di legge;

Che la fattura relativa a detta fornitura verrà liquidata mediante visto dirigenziale;

Che Mondo Adesivo s.a.s. di Fanchi C. E C. si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni;

Che Mondo Adesivo s.a.s. di Fanchi C. E C. si impegni a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

Che per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. si conviene l’immediata risoluzione del contratto stipulato con Mondo Adesivo s.a.s. di Fanchi C. E C. ai sensi della art. 1456 del Codice Civile;

Che, come previsto dalle Linee Guida n. 4 emesse dall’ANAC (con Delibera n. 1097/2016 e s.m.i.) in attuazione dell’art. 36 del Dlgs. n. 50/2016, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto stipulato con l’aggiudicatario verrà risolto e verrà corrisposto all’aggiudicatario medesimo il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e l’aggiudicatario dovrà versare alla stazione appaltante una penale pari al 10% del valore del contratto;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 241 è il Rag. Marco Benzoni.

IL DIRIGENTE

Rag. Marco Benzoni